### SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

PROGRAMMA AZIENDE

## GARANZIA CON CONTRATTI APPALTI DI COSTRUZIONE

Assicurazione Cauzioni

Fondata nel 1828 Sede Legale e Sociale: Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Impresa autorizzata all'esercizio delle Reg. Imp. Torino N. 117/1883 - 151 V3/21 assicurazioni a norma dell'articolo 65

R.E.A. Ionno N 9806 del r.d.l. 29/4/1923 N 966	
AGENZIA DI	codice: ramo numero di polizza variazione agenzia p. sire
CONTRAEN PETROLI SEL	COD.   CODICE FISCALE   0.1853030342
DOMICILIO V. BRUXELLES 10/B PARM	
29 12 2006 29 12 2007 1 DURATA CONTRATTO	NO.
IN PARTE SOSTITUISCE LE POLIZZE PAGATO AL COASSICURAZIONE NS. DELEGA NS. QUO N. DI POLIZZA M. L. L. COASSICURAZIONE	TA COD. DEL. DELEGATARIA INCASSATO AL %
73.73	EURO TOTALE PRIMA RATA
66, 34 13, 27 TOTALE PREMIO NETTO ACCESSORI —	11,94 11,45 103,0 TOTALERATE SUCCESSIVE 436
66,34 13,27	11,94 11,45 103,00 199,436
TAC, RINNOVO REG PREMIO TEMP. T. PROD CODICE RISCHIO RESCINDIBILE R	ISCHIO COMUNE POLIZZA COLLEGATA CODICE DI AGGREGAZIONE
SI NO si'no si'no 112 si'no tii a Agenzia Ramo	N. Polizza Agenzia Ramo N. Polizza

PREMESSO che in seguito a

con nota N

PIZZAFERRI PETROLI SRL comunicava alla Ditta domiciliata in V. BRUXELLES 19/B

PARMA

la definitiva aggiudicazione dei lavori di

SCAVO IN SEDE STRADALE SULLA S.P. 9 AL KM 6+173 PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA - ISTANZA DEL 19/12/2006 PROT. Nº 102307.

per l'importo dinaso.

che l'Ente Appaltante PROVINCIA DI PARMA

consente alla Ditta

sopraindicata di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

CIÒ PREMESSO la Società Reale Mutua di Assicurazioni (in seguito denominata Società), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello 11, con la presente polizza si costituisce FIDEJUSSORE

nell'interesse della Ditta PIZZAFERRI PETROLI

(in sequito denominata Ditta Obbligata), domiciliata in V. BRUXELLES 10/B

DARMA

la quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente Appaltante PROVINCIA DI PARMA - SERVIZIO WIARILITA (in sequito denominato Ente Garantito) domiciliato in VIA H. DELLA LIBERTA 15

fino alla concorrenza di

2,500,00 dure DuemilaCinqueCento/00

PARMA

quale importo della cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto relativo ai lavori di cui sopra e che forma parte integrante della presente polizza.

La presente polizza ha efficacia fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che l'Ente Garantito, entro la scadenza medesima, comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta

Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in via provvisoria in relazione al periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione che la Ditta Obbligata dichiara essere previsto in anni

e cioè dal 29/12/2006 al 29/12/2007 fermo l'obbligo della Ditta stessa di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come al successivo art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**CONDIZIONI PARTICOLARI** 

SPEDITO IN SEDE

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in

02/01/2007

Il pagamento di €

L'AGENTE PROCURATORE

02-01-0 , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi

Mod 5089 CAU - Ed 5/93 - Rist 3/2002 - €

ESEMPLARE PER L'AGENZIA DELLA SOCIETÀ

#### **INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473. Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio tutela del consumatore - Sezione Reclami) con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla legge per l'estinzione dell'obbligazione principale.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Società stessa, entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore di quest'ultima per le somme che essa fosse tenuta a corrispondere al detto Ente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio - La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art, 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicati nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

 a) l'originale della polizza restituitole dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

 b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso effetto retroattivo;

oppure

c) il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione - comprovanti la data di ultimazione dei lavori - oppure il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori rilasciati alla Ditta Obbligata dall'Ente Garantito, nei quali casi l'obbligo di pagamento di supplementi di premio cesserà dopo trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, sempreché nel frattempo l'Ente Garantito non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che è assegnata la polizza.

DITTA OBBLIGATA OLI S.F.L.

Via Bruxelles, 1010 - 43100 PARMA Tel. 0521/492914 110 01853030249 **ENTE GARANTITO** 

SOCIETÀ REALE MUTHA DI ASSICURAZIONI L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

VIa Bruxelles, 10/8 443100 PARIM Tel: 052 PHTTA OBBLIGATA 49294



**ENTE GARANTITO**